

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013**  
**AVVISO AI CONTRIBUENTI – SCADENZA 16.12.2013**

L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

La stessa disposizione legislativa ha abrogato, a decorrere dalla medesima data, i prelievi vigenti fino al 31 dicembre 2012 relativi alla gestione dei rifiuti - Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) e l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca), mentre il comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge

22 dicembre 2011, n. 224, fa salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti gli altri prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu e addizionali ex ECA), sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, l'art. 9-bis del D.L. in premessa, così come modificato dalla Legge n. 228/2012, prevede che la superficie tassabile per gli immobili a destinazione ordinaria (Categorie A,B e C) sia quella risultante in catasto rideterminata secondo i criteri dettati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, mentre per gli altri immobili si fa riferimento alla superficie utile effettiva.

Si precisa che per il corrente anno la normativa consente comunque di calcolare la Tares secondo le superfici gestite per la tassa rifiuti anno 2012.

La Tares, dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e smaltimento rifiuti, garantendo la copertura del 100% dei costi.

Il nuovo tributo si compone di una **parte fissa** e di una **parte variabile**; per gli immobili a destinazione ordinaria la parte fissa sarà rapportata alla superficie dei locali e la parte variabile al numero dei componenti il nucleo familiare (per i non residenti sarà applicato su un numero forfetario), per gli altri immobili solamente alla superficie.

All'importo ottenuto bisogna aggiungere il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) stabilito nella misura pari al 5%.

Si applicherà inoltre **una maggiorazione per i servizi indivisibili** del comune (illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.), **così come previsto dall'art. 14, comma 13, del citato Decreto legge 201/2011.**

La maggiorazione **riservata allo Stato**, sarà pari a euro 0,30 al metro quadro di superficie.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 04.06.2013 con la quale:

1. è stata stabilita per l'annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella:

<b>rata di versamento della tares</b>	<b>scadenza</b>
Prima rata (1°acconto) 2013	30.09.2013
Seconda rata (2°acconto) 2013	31.10.2013
Terza rata (saldo) 2013	tra il 29/11/2013 e il 31/12/ 2013

2. è stato stabilito altresì e sempre per la sola annualità 2013, che il versamento delle prime due rate avvenga previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, il cui importo corrisponde all'80% dell'importo dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale del 5%;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2013 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "tares"; è stato approvato il piano finanziario e le tariffe per l'anno 2013.

**Modalità di pagamento.**

L'ufficio tributi provvede pertanto ad inviare ai contribuenti la presente richiesta di pagamento per riscuotere quanto segue:

1. conguaglio 20% a saldo TARES 2013;
2. maggiorazione di € 0,30 a metro quadrato di spettanza dello Stato;
3. quota residua del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) da versare alla Provincia di Torino

Si ricorda che eventuali funzioni di incasso automatico (RID) derivanti da autorizzazioni continuative conferite dal contribuente alla propria banca, attualmente sono sospese. Pertanto, il pagamento del saldo Tares 2013 di cui al presente avviso, dovrà avvenire utilizzando il modello F24 già compilato, **entro la scadenza del 16.12.2013**

Per eventuali ulteriori informazioni e/o richiesta di rettifica in ordine al nuovo tributo potranno essere richieste informazioni con le seguenti modalità:

- chiamando il numero 0121/81241 interno 2
- a mezzo fax al numero 0121/803719;
- a mezzo e-mail all'indirizzo responsabile.tributi.pomaretto@ruparpiemonte.it;
- a mezzo pec all'indirizzo pomaretto@cert.ruparpiemonte.it;
- presso l'Ufficio Tributi esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00